



Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Salerno

ARTICOLO 1

Scopo dell'imposta e suo Responsabile

1. L'imposta di soggiorno, nella Città di Salerno, finanzia gli interventi in materia di turismo, gli interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei servizi pubblici locali.
2. La Giunta Comunale individua con apposita deliberazione il Responsabile dell'Imposta, cui è affidato il compito di curarne ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento, l'intera applicazione.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta e soggetto passivo della medesima

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Salerno, alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.
2. L'imposta è dovuta anche per pernottamenti in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter della legge 96/2017 di conversione, con modificazioni, del DL n. 50/2017.
3. Soggetto passivo dell'imposta è colui che, non iscritto come residente nell'anagrafe del Comune di Salerno, pernotta nelle strutture ricettive ai sensi dei commi precedenti.

ARTICOLO 3

Soggetti esenti

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Salerno;
 - b. i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - d. gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa quando alloggiano in strutture ricettive del territorio comunale a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e. le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell'Amministrazione Comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino;
 - f. il personale dipendente della struttura ricettiva e che ivi svolge attività lavorativa.
2. Le certificazioni dei casi di esenzione vanno raccolte dal gestore e conservate per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del soggiorno.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta e modalità di pagamento

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata alle tipologie di strutture ricettive indicate all'art. 2.
 2. L'importo giornaliero dell'imposta di soggiorno è così determinata:
 - a)** per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:
 - euro 4,00 (quattro) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
 - euro 3,00 (tre) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;
- l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

- b)** per i pernottamenti effettuati in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1, 2 e 3 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:
- euro 3,00 (tre) al giorno per persona ;nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
 - euro 2,00 (due) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno.
- l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
- c)** per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, nonché, nei bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie l'imposta di soggiorno è pari ad:
- euro 1,50 (uno,cinquanta) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
 - euro 1,00 (uno) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno.
- l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
- d)** per i pernottamenti relativi a locazioni brevi di cui all'art.4, comma 1 e 5- ter della legge 96/2017 di conversione con modificazioni, del DL 50/2017 l'imposta di soggiorno è pari ad:
- ad €. 1,50 (uno,cinquanta) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo; ;
 - euro 1,00 (uno) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno.

3. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive al termine del soggiorno devono corrispondere l'imposta al gestore della struttura, che ne rilascia loro quietanza.

4. L'importo giornaliero dell'imposta di soggiorno con delibera della Giunta Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. n. 267/00, può essere variato.

ARTICOLO 5

Obblighi del gestore e del locatore turistico

1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, sono obbligati:

a) fin dall'inizio dell'attività ricettiva a registrare le proprie strutture nel Portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Salerno;

b) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, anche mediante apposito foglio informativo collocato in spazi ben visibili della struttura;

c) ad acquisire, da tutti i propri ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei loro dati personali anche nell'interesse del Comune di Salerno;

d) a riscuotere - sulla base delle tariffe vigenti, che devono conoscere - l'imposta da coloro che soggiornano, rilasciandone quietanza;

e) a trasmettere al Comune - entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente per via telematica attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno e anche se non vi sia stato alcun ospite - una dichiarazione contenente:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;

- la durata complessiva dei pernottamenti;

- il numero degli eventuali soggetti esenti;

- l'imposta dovuta e gli estremi del versamento;

- le generalità complete ed i giorni di pernottamento di coloro che non l'avessero versata e che non hanno compilato la prescritta dichiarazione con tutti i dati utili a consentire al Comune il recupero dell'imposta;

f) a riversare al Comune di Salerno l'imposta incassata con le modalità precisate al successivo art. 6;

g) a far compilare all'ospite, che eventualmente si rifiuti di versare l'imposta, apposita

dichiarazione con tutti i dati utili a consentire al Comune il recupero dell'imposta. Qualora l'ospite si rifiutasse anche di compilare la predetta dichiarazione, il gestore provvederà a segnalarlo nella dichiarazione trimestrale. In assenza della dichiarazione dell'ospite e/o della segnalazione del gestore, l'imposta di soggiorno si intenderà riscossa e - ferme tutte le altre sanzioni e responsabilità - dovrà essere versata dal gestore e dal locatore.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare per almeno cinque anni, dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, l'invio delle dichiarazioni e le ricevute dei versamenti effettuati.

3. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono Agenti Contabili relativamente alle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno.

4. Essi sono, per tale motivo:

a) soggetti al controllo e al giudizio della Corte dei Conti;

b) obbligati a relazionarsi con il Responsabile dell'Imposta nonché a riscontrarne anche tutte le richieste di cui al successivo art. 7;

c) obbligati, entro il 30 gennaio di ogni anno, a trasmettere al Responsabile dell'Imposta il rendiconto della gestione di cassa relativamente alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente. Il rendiconto della gestione, debitamente compilato anche se pari a zero, deve essere trasmesso sottoscritto dal legale rappresentante con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo posta elettronica certificata (firmato digitalmente);

- mediante consegna cartacea al protocollo del Comune di Salerno;

d) tenuti a conservare per almeno cinque anni la documentazione comprovante le risultanze indicate nel rendiconto di gestione, con l'obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti.

5. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti ad inoltrare - in via telematica attraverso il Rilevatore turistico regionale - il modello ISTAT C59 che contiene i dati relativi agli "arrivi" e alle "partenze" nelle strutture ricettive.

ARTICOLO 6

Riversamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Salerno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite il sistema pagoPA fruibile attraverso il portale dell'imposta di soggiorno del Comune di Salerno

2. I dati del versamento devono essere indicati nella dichiarazione trimestrale trasmessa per via telematica.

5. Il Responsabile dell'imposta può autorizzare, fermo restando la scadenza, l'utilizzo di una diversa modalità per il versamento dell'imposta.

ARTICOLO 7

Accertamento e controllo

1. Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/06.

2. Ai fini dell'attività di controllo il Settore Attività Produttive dell'Ente trasmette per via telematica al Responsabile dell'Imposta ogni denuncia, o segnalazione, di inizio attività di una nuova struttura ricettiva, nonché ogni variazione, sospensione e cessazione, anche di quelle già esistenti.

3. Il Responsabile dell'Imposta, ai fini della predetta attività, può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,

con invito a restituirli compilati e firmati;

c) chiedere alla Polizia Municipale e alla Guardia di Finanza di svolgere le attività di indagine ritenute necessarie a garantire la compiuta riscossione dell'imposta.

ARTICOLO 8

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria prevista dal comma 1 dell'art.13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma – a cura del Responsabile dell'Imposta – si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione o per la mancata trasmissione del rendiconto di gestione da parte del gestore della struttura ricettiva, così come del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia

sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/00. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Responsabile dell'Imposta.

3. Per la tardiva o incompleta dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, così come del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/00. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Responsabile dell'Imposta.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 5 comma 3 lett. b), ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/00. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione

ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Responsabile dell'Imposta.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/00. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Responsabile dell'Imposta.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/00. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione

ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Responsabile dell'Imposta.

ARTICOLO 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

2. Le somme non riversate dai gestori delle strutture ricettive, così come dai soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi – indipendentemente dalle responsabilità penali connesse (art. 314 c.p.) e dall'azione della Procura della Corte dei Conti – sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

3. Ad attivare la riscossione coattiva provvede, d'ufficio, il Responsabile dell'Imposta.

ARTICOLO 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate, ed eventualmente non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente riconosciuto il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1, comma 164, della L. n. 296/06.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno -da parte del gestore della struttura ricettiva- in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza costituisce un credito che può essere compensato – anche d'ufficio – con gli eventuali debiti maturati dal gestore nei confronti del Comune di Salerno; il tutto nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate.

ARTICOLO 11

Contenzioso

1. Le controversie con il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.
2. Le controversie con il gestore della struttura ricettiva, così come con i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi - avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti – è devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data della sua approvazione.
2. Dalla predetta data deve intendersi abrogata ogni disposizione diversa e/o in contrasto con quelle qui contenute.